



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Parere inerente al Provvedimento
18 settembre 2008 – “Procedure
per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza o
di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope”

Roma

FNOMCEO 23/02/09
RGP.0001924 2009
Cl. 13.05.01/1

COORDINAMENTO NAZIONALE MEDICI
COMPETENTI – CONAMECO

LORO Email

presidente@conameco.it

vicepresidente@conameco.it

segretario@conameco.it

E, p.c. AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

In ordine alle nota di diffida del 20 dicembre 2008 di codesto Coordinamento, avente questa Federazione come destinataria, si sottolinea innanzitutto un difetto di notifica perché essa è stata inviata a tutti gli Ordini provinciali, ma non alla FNOMCeO che si ritiene debba essere l'organo competente in quanto ente esponenziale dell'intera categoria professionale.

Ad ogni buon conto in ordine al provvedimento indicato in oggetto si rileva quanto segue.

Il provvedimento 18 settembre 2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2008 è stato emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2007 e visto l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 recante disposizioni sulla sorveglianza sanitaria.

Si sottolinea in prima analisi che le disposizioni contenute nel documento indicato in oggetto attribuiscono in prima persona alla figura del medico competente l'effettuazione del controllo tossicologico di primo livello. Si prevede infatti che “il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato. La produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto della dignità della persona introducendo misure atte ad evitare la possibilità di manomissione del campione, anche prevedendo che il soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta”.

Con riferimento al capo sopracitato questa Federazione rileva che esso sembrerebbe porsi in contrasto con l'art. 125 del D.P.R. 309 del 1990 recante “Accertamenti di assenza di tossicodipendenza” che

